

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 848 del 31 gennaio 2023

Bando INAIL 6 - Ordinanza 7 novembre 2019, n. 520 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Presa d'atto della rinuncia ad un intervento

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che - tra l'altro -:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per l'emergenza e la ricostruzione (art. 1, comma 2°);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono state assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1° e 6°);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5° e 5 bis);
- ha stabilito all'art. 1 comma 1 le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei Comuni per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito d.m. 1 giugno 2012);
- ha identificato in allegato 1 i 14 Comuni lombardi nei quali le attività produttive, al fine di favorire la loro rapida ripresa, devono acquisire il certificato di agibilità sismica di cui all'art. 3 comma 7, risolvendo le carenze strutturali così come meglio specificate al successivo comma 8.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2023, con Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Visti i Regolamenti UE che disciplinano la concessione di contributi «de minimis» n.1407/2013 del 18 dicembre 2013, valido per tutti i settori di cui in particolare si richiama la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e n.1408/2013 del 18 dicembre 2013, valido per il settore agricolo.

Visto il Regolamento UE n. 316/2019 del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo entrato in vigore dal ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea avvenuta il 22 febbraio 2019 e con il quale è stato elevato il massimale di contribuzione per il setto-

re agricolo a € 20.000,00 nel triennio in luogo del precedente € 15.000,00, con la conseguente applicazione del nuovo limite a tutti gli interventi presentati ai sensi dell'ordinanza n. 281/2016.

Preso atto del contenuto del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 19 maggio 2020, n. 5591, il quale disciplina la definizione dell'importo totale degli Aiuti «de minimis» concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Preso atto altresì della nota del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - DISR il del medesimo Ministero 13 luglio 2020, protocollo n. 0026355, con la quale, in forza del suddetto decreto Ministeriale, si precisa che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- a partire dal giorno 7 luglio 2020 è attivo il nuovo software del registro Aiuti di Stato SIAN per la catalogazione e la registrazione degli aiuti di Stato che contempla detto nuovo massimale.

Vista la propria precedente Ordinanza 7 novembre 2019, n.520 «Modalità e criteri per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Sesto provvedimento», con la quale, fra l'altro:

- è stato approvato il bando per il «Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Sesto Provvedimento», comprensivo dei relativi allegati numerati da A.1 a A.9;
- è stata riservata per l'attuazione di detto bando la somma di € 1.148.417,65 a valere sulle risorse depositate sul conto di Contabilità Speciale n. 5713 intestato a «Commissario Presidente Regione Lombardia-d.l. 74/2012», aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano, capitolo 999, prevedendo l'eventuale rifinanziamento periodico dello stesso con risorse residue a conclusione dei procedimenti di cui alle ordinanze nn. 281 e 457;
- è stato incaricato il Soggetto Attuatore dell'organizzazione di dettaglio e dell'esecuzione materiale delle attività istruttorie di ammissibilità al contributo, di valutazione della spesa e di erogazione, avvalendosi anche del personale degli uffici della Struttura Commissariale, degli Organi consultivi e delle Assistenze Tecniche disponibili e già convenzionate con il Commissario.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore 5 giugno 2020, n.93 con il quale viene nominato il Nucleo di Valutazione a supporto delle attività istruttorie poste in carico al soggetto attuatore quale responsabile del procedimento, finalizzato alla valutazione dell'ammissibilità al contributo delle domande presentate a valere sull'Ordinanza del Commissario delegato, 7 novembre 2019, n. 520.

Preso atto e fatti propri gli esiti dell'istruttoria formale, di merito e tecnico-economica, condotta dal Soggetto Attuatore, avvalendosi del Nucleo di Valutazione anzidetto, nella seduta del 6 aprile 2021 e relativa al progetto presentato GeFO ID 162346265 da SAN MARCO S.r.l..

Dato atto del fatto che, a valle della succitata istruttoria di ammissibilità al contributo il progetto GeFO ID 162346265, richiedente la società SAN MARCO S.r.l. (C.F./PIVA 01676750209), è stato ritenuto ammissibile al contributo ed è stato finanziato con l'Ordinanza del 23 aprile 2021, n.670, per un importo di € 53.946,28, così come meglio indicato nell'allegato 1 «Progetti Ammessi al Contributo».

Preso atto infine della rinuncia all'intervento fatta pervenire dalla sig.ra Francesca Picchietti, in qualità di legale rappresentante della società San Marco S.r.l., con p.e.c. del 18 gennaio 2023, assunta agli atti con protocollo n.C1.2023.0000113 del 19 gennaio, relativamente al progetto GeFO ID 162346265, richiedente SAN MARCO S.r.l..

Serie Ordinaria n. 6 - Giovedì 09 febbraio 2023

Ritenuto conseguentemente di dover prendere atto della rinuncia al contributo della società SAN MARCO S.r.l., C.F. / P.IVA 01676750209, relativo alla realizzazione dell'intervento GeFO ID 162346265.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto della rinuncia al contributo, notificato in data 18 gennaio 2023 dalla sig.ra Francesca Picchietti, in qualità di legale rappresentante della società San Marco s.r.l., con p.e.c., assunta agli atti con protocollo n.C1.2023.0000113 del 19 gennaio, relativamente al progetto GeFO ID 162346265 richiedente SAN MARCO S.r.l. (C.F. / P.IVA 01676750209);

2. di revocare conseguentemente l'assegnazione del contributo effettuata in favore di San Marco S.r.l., C.F. / P.IVA 01676750209 con l'Ordinanza n. 670 del 23 aprile 2021 «Bando Inail 6 - Approvazione di progetti e concessione di contributi per interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell'ordinanza 7 novembre 2019, n. 520», per un importo di € 53.946,28;

3. di accertare un'economia di € 53.946,28 a valere sul Bando di cui all'Ordinanza n.520, cd. «INAIL 6»;

4. di trasmettere il presente atto SAN MARCO S.r.l. ed al Comune Pegognaga (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana